

**ALLEGATO B alla Dgr n. 3858 del 09 dicembre 2008**

DIRETTIVA per la presentazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per corsi preparatori all'esame per "Agenti di affari in mediazione on – line" previsti da Leggi Speciali (legge 3 febbraio 1989, n. 39 e circolare regionale n. 8 del 10 marzo 1993) - ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n° 10/1990 e successive modificazioni – Anno 2009-2010-2011.

1 Riferimento legislativi e normativi

- Legge 3 febbraio 1989, n° 39 "Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 253/58 concernente la disciplina della professione di mediatore modificata con la Legge n. 57/2001;
- D.M. n. 300 del 21/02/1990 "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione";
- D.M. n. 452 del 21/12/1990 "Regolamento recante norme di attuazione della Legge 3/02/1989 n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari di mediazione";
- LL. RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Circolare regionale n. 8 del 10/03/1993 "Corsi preparatori all'esame per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione";
- L.R. n° 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" art. 28 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 57/2001 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" art. 18 (modifiche L. 39/89);
- L.R. 9 agosto 2002, n° 19 di istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione professionale;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30.10.2003 istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Obiettivi generali

L'avviso consiste nel permettere a soggetti di partecipare a corsi per il rilascio, ai sensi della vigente normativa, di un certificato di frequenza per l'ammissione all'esame, da sostenere dinnanzi ad apposita Commissione istituita presso la CCIAA territorialmente competente per l'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, legge regionale 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni.

Ciascun progetto presentato dovrà tenere conto sia del contesto socio-economico di riferimento sia dell'esperienza formativa di ciascun Ente di Formazione proponente. I suddetti percorsi formativi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di cui alle disposizioni statali, circolari regionali e le rispettive deliberazioni di Giunta Regionale.

3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi, riferiti alla realizzazione di uno o più interventi formativi, gli Organismi di Formazione Professionale accreditati ai sensi della LR. 19/02, per l'ambito della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua, presso la Regione Veneto ed iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e successive integrazioni e modificazioni, anche in partenariato con Enti di formazione non accreditati, con specificazione delle parti di attività svolte da quest'ultimi e relativo monte-ore.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore e/o della

Formazione Continua ai sensi della DGR n. 359/2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che – secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 – la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione. In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Gli interventi formativi riconosciuti dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri idonei spazi didattici previa apposita convenzione come da modello regionale approvato con DGR n. 359 del 13 febbraio 2004.

Dovrà comunque essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, la conformità degli spazi didattici utilizzati alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza (adempimento obblighi D.Lgs. n. 81 del 30 aprile 2008, normativa prevenzione incendi, normativa sicurezza impianti, normativa antinfortunistica).

4 Descrizione e destinatari dell'intervento

Ogni soggetto proponente potrà presentare progetti comprendenti diversi percorsi formativi di cui al punto 2. della presente Direttiva.

I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 30, salvo deroghe preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale Formazione solo per motivate e/o documentate situazioni eccezionali o per esigenze territoriali.

Ai percorsi formativi possono accedere allievi che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n° 445/00, dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale o ne siano prosciolti ai sensi della normativa vigente, nonché di essere in possesso del titolo di studio e/o professionale prevista dalla normativa di riferimento o dal progetto approvato.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Per l'accertamento dei titoli conseguiti all'estero, dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso, con traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dal territorio dell'Unione Europea, dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione di valore in originale rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. L'ammissione al corso per i cittadini stranieri avviene previo superamento di una prova di lingua italiana mediante test e un colloquio, che dovrà essere espletata e conservata agli atti dell'Ente gestore.

5 Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specifici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non è consentita la delega per attività di coordinamento, direzione e amministrazione del progetto.

6. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà agli Organismi di formazione di attivare un partenariato con imprese, istituzioni e soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

Il rapporto tra soggetto proponente e impresa partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nel formulario, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni delle imprese coinvolte e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni
- nella fase di progettazione del percorso formativo
- nella fase di docenza
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo

In relazione alle forme di partenariato si precisa che, nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate partnership qualificate con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, ecc..

Le partnership devono essere rilevate nel formulario per la presentazione dei progetti.

L'adesione del partner al progetto deve essere formalizzata con l'apposizione del timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner in calce alla scheda di partenariato.

7. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I progetti redatti sull'apposito formulario e accompagnati dalla relativa domanda in bollo dovranno essere spediti:

Giunta Regionale del Veneto
Direzione Regionale Formazione
Via Allegri, 29
30174 Mestre (Venezia)

entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso, a mezzo Raccomandata A.R. (o Corriere o Pacco posta Celere con ricevuta che certifichi la data di spedizione) *pena l'esclusione*.

Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportata la dicitura "Avviso Mediatori on-line 2009-2010-2011". Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il progetto dovrà essere sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ed essere accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

8. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato da dipendenti della Direzione Regionale Formazione.

I progetti formativi per essere presi in considerazione e valutati devono rispondere alle modalità di presentazione previste dalla presente direttiva.

9. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale www.regione.veneto.it. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

10. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it>servizi alla persona>formazione e lavoro >spazio operatori>modulistica regionale>attività libera/attività libera-riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/90>modulistica attività> che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. I soggetti proponenti sono tenuti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati.

11. Termine per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

Gli interventi formativi possono avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative delle vari agenzie formative, ferma restando la necessità di realizzare integralmente il monte ore previsto e comunque dovranno concludersi entro il 31/12/2011, salvo eventuali deroghe preventivamente autorizzate e motivate per casi eccezionali o di forza maggiore dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

In ogni caso non vengono riconosciute attività formative iniziate prima della vidimazione dei registri.

12. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

13. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni

Il Responsabile del provvedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Santo Romano – Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

14. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

15. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.